

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4203

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUONANNO, MONTAGNOLI, ALLASIA, BITONCI, BONINO,  
BRAGANTINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, DESIDERATI, DI  
VIZIA, FAVA, FOLLEGOT, GIDONI, GRIMOLDI, LAURA MOL-  
TINI, PASTORE, PINI, POLLEDRI, RAINIERI, RONDINI**

Istituzione di un'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero tramite le banche, le agenzie di incasso e trasferimento di fondi e gli altri intermediari finanziari

*Presentata il 23 marzo 2011*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La caduta delle frontiere e la globalizzazione dell'economia hanno provocato enormi sconvolgimenti sociali, culturali ed economici, ma hanno anche inciso sulle nostre abitudini quotidiane: basti pensare all'esigenza di inviare denaro in tutto il mondo. Se, fino a pochi decenni fa, i trasferimenti di denaro all'estero erano effettuati quasi esclusivamente da aziende o, comunque, da persone giuridiche, oggi i flussi migratori dei lavoratori e delle persone hanno

accreciuto enormemente il bisogno delle persone fisiche di trasferire denaro.

Studenti, lavoratori e *manager* oggi hanno necessità di inviare e di ricevere denaro al di fuori del Paese in cui vivono e molti sono gli strumenti per farlo. Il più diffuso è senz'altro quello delle agenzie di *money transfer*, cioè gli agenti in attività finanziaria che offrono esclusivamente il servizio di trasferimento di fondi anche all'estero, attraverso la raccolta e il trasferimento delle somme da trasferire.

I dati più recenti sull'immigrazione in Italia riferiscono di 5 milioni di stranieri, che producono l'11 per cento del prodotto interno lordo (PIL). Nel 2005 i conti correnti degli immigrati erano circa un milione e si prevede che entro il 2015 le posizioni bancarie saranno 3 milioni.

I dati ufficiali sulle rimesse dei cittadini di Paesi non membri dell'Unione europea verso i Paesi di origine registrano una vera e propria impennata del volume di denaro spedito: si passa dai 2,4 miliardi di euro del 2004 ai 6,8 miliardi di euro del 2009, con l'Italia che totalizza il 21 per cento delle rimesse totali che escono dall'Unione europea.

È chiaro che tali rilevanti rimesse costituiscono, da un lato, fonti di sostentamento per le famiglie dei soggetti stranieri, ma, dall'altro, denaro che è sottratto ai circuiti del consumo e del risparmio italiani, penalizzandone di fatto l'economia.

L'agenzia *money transfer* costituisce indubbiamente il canale preferito dai cittadini stranieri in Italia, nonostante ormai numerose banche e la società Poste italiane Spa mettano a disposizione diversi strumenti per trasmettere denaro, tanto che solamente nell'anno 2009 sono stati aperti circa 6.500 sportelli. Ciò per tre motivi: il primo è l'immediatezza del trasferimento, il secondo è il fatto che spesso chi riceve il denaro non è titolare di un conto corrente bancario e il terzo è il fatto che le agenzie di *money transfer* sono meno formali rispetto, ad esempio, alle

banche. Proprio questo aspetto ha fatto emergere nel nostro Paese il preoccupante fenomeno del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, con numerose indagini condotte dalle Forze dell'ordine. L'attuale Governo è prontamente intervenuto con la legge 15 luglio 2009, n. 94, che, ai commi 20 e 21 dell'articolo 1, stabilisce che gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di *money transfer* sono obbligati a chiedere ai cittadini di Paesi non membri dell'Unione europea di esibire, prima dell'effettuazione dell'operazione di *money transfer*, un titolo di soggiorno attestante la regolare presenza sul territorio italiano.

Tornando al rilevante fenomeno delle rimesse, la presente proposta di legge intende assoggettare i trasferimenti di denaro effettuati dall'Italia verso l'estero da cittadini di Paesi non membri dell'Unione europea a un'imposta denominata «di trasferimento», pari all'1 per cento del valore della singola operazione effettuata, con un importo minimo di 1 euro. L'imposta non si applica solo sui trasferimenti effettuati tramite le agenzie di *money transfer*, ma anche su quelli effettuati tramite le banche e gli altri intermediari finanziari.

Le maggiori entrate derivanti dall'istituzione dell'imposta sono destinate al sostegno degli interventi e dei servizi sociali promossi dalle organizzazioni di volontariato in collaborazione con gli enti locali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Istituzione di un'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita un'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati dai cittadini di Paesi non membri dell'Unione europea tramite le banche, le agenzie di incasso e trasferimento di fondi e ogni altro intermediario finanziario. L'imposta è dovuta in misura pari all'1 per cento, con un importo minimo di 1 euro, del valore di ogni singola operazione effettuata.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, emana entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più provvedimenti per stabilire le modalità di riscossione e di versamento dell'imposta di cui al comma 1.

## ART. 2.

*(Incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali).*

1. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge sono destinate all'incremento del Fondo per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di sostenere gli interventi e i servizi sociali promossi dalle organizzazioni di volontariato in collaborazione con gli enti locali.

€ 1,00



\*16PDL0047400\*